

CASTELLO SGR S.p.A.

**Procedura per la comunicazione delle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da
persone ad essi strettamente legate su quote di fondi gestiti dalla SGR negoziate sui
mercati regolamentati**

Indice

Introduzione.....	3
Definizioni.....	3
1. Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni rilevanti	5
2. Mandato alla SGR per la comunicazione a Consob e al pubblico delle operazioni rilevanti.....	6
3. Esenzioni dagli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni rilevanti	7
4. Divieti e limiti al compimento di operazioni rilevanti	7
5. Soggetto preposto.....	8
6. Aggiornamento della policy	8
ALLEGATO 1	9
ALLEGATO 2.....	11

Introduzione

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 180 e ss. del TUF (come di seguito definito), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114, comma 7, del TUF e dalle disposizioni di attuazione previste negli artt. da 152-sexies a 152-octies del Regolamento Emittenti (come di seguito definito), in questo documento (la "Policy") vengono disciplinati gli obblighi informativi e di comportamento inerenti alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate sulle quote negoziate su mercati regolamentati italiani dei fondi gestiti da Castello SGR S.p.A.. (gli "Strumenti Finanziari Quotati").

Definizioni

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni:

1. **"Azionisti Rilevanti"** i soggetti italiani ed esteri che detengono partecipazioni in Castello SGR S.p.A. in misura almeno pari al 10% del capitale con diritti di voto, nonché chiunque altro controlli la SGR;
2. **"Castello SGR"** ovvero la **"SGR"**: Castello SGR S.p.A.;
3. **"Fondo"**: ciascun fondo già gestito o che sarà gestito dalla SGR, tra cui rientrano anche eventuali fondi le cui quote siano negoziate su mercati regolamentati;
4. **"Operazione Rilevante"**: un'operazione effettuata, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti e/o da Persone Strettamente Legate aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari Quotati;
5. **"Persone Strettamente Legate"**: le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono da identificarsi come:
 - o il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
 - o le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate al sotto-bullet precedente sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - o le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al primo sotto-bullet;
 - o le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al primo sotto-bullet;
 - o i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al primo sotto-bullet;
6. **"Regolamento Emittenti"**: il regolamento approvato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
7. **"Soggetto Rilevante"**: uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
 - o i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
 - o i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;
 - o i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata,

direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (inseguito anche "Azionisti Rilevanti");

8. "TUF": il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

1. Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni rilevanti

Ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, devono comunicare a Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

La SGR ha individuato nella funzione Compliance il soggetto preposto al quale delegare la trasmissione delle informazioni a Consob.

Il soggetto preposto cura – per conto di Castello SGR – la pubblicazione, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, di tali comunicazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato, avvalendosi delle strutture interne della SGR.

Gli Azionisti Rilevanti devono comunicare a Consob e pubblicare, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, le Operazioni Rilevanti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Tale ultima comunicazione al pubblico può essere effettuata dalla SGR, a condizione che, previo accordo, gli stessi inviino le informazioni relative alle operazioni rilevanti alla SGR, nei termini sopra indicati. In tal caso la SGR pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dagli Azionisti Rilevanti.

I Soggetti Rilevanti per assolvere gli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti devono utilizzare lo schema, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate (cfr. Allegato 6 del Regolamento Emittenti).

Le comunicazioni a Consob sono effettuate mediante invio dello schema di cui al precedente comma secondo le modalità previste nel medesimo Allegato 6 del Regolamento Emittenti, ovvero: (i) trasmissione a mezzo fax al n.06.8477757, (ii) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica internaldealing@consob.it, (iii) altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione e pubblicate sul sito web della stessa, o (iv) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con lo stesso emittente.

Ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 10 del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti informano le Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili del loro status e, quindi, degli obblighi di comunicazione sugli stessi gravanti.

2. Mandato alla SGR per la comunicazione a Consob e al pubblico delle operazioni rilevanti

Ai sensi dell'articolo 152-octies, commi 5 e 6, del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti possono conferire mandato alla SGR (il "Mandato"), nei termini e con le modalità di cui al presente paragrafo, affinché la SGR effettui le comunicazioni a Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti poste in essere da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, di cui agli articoli precedenti della presente Policy.

Il Mandato viene conferito alla SGR mediante la sottoscrizione del Modulo allegato alla presente Policy (cfr. Allegato 1).

I Soggetti Rilevanti che abbiano conferito mandato alla SGR devono comunicare al soggetto preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro i seguenti termini:

- a) i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione;
- b) gli Azionisti Rilevanti, entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.

Rimangono in ogni caso fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico e a Consob di cui all'art. 87 e all'Allegato 3F del Regolamento Emittenti.

Le comunicazioni a Consob e al pubblico sono effettuate, da parte del soggetto preposto con le modalità di cui al paragrafo precedente.

Il Soggetto Preposto cura – per conto della SGR – la pubblicazione sul sito internet della SGR, nella sezione "INTERNAL DEALING" accessibile dalla home-page del sito, di tutte le comunicazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 152-octies del Regolamento Emittenti, avvalendosi delle strutture interne della SGR.

3. *Esenzioni dagli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni rilevanti*

Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno;
 - b) le operazioni effettuate tra un Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate al medesimo riconducibili; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
 - c) le operazioni effettuate dalla stessa SGR (per importi che complessivamente non superano nel mese di riferimento centomila euro);
 - d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'art. 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
 - sia in grado di identificare gli Strumenti Finanziari Quotati detenuti ai fini dell'attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di market maker:
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
 - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4 al Regolamento Emittenti; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

L'importo indicato alla lettera a), è calcolato sommando le operazioni effettuate, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali Soggetti.

4. *Divieti e limiti al compimento di operazioni rilevanti*

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate di compiere operazioni per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, dal momento della convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della SGR indette per l'esame o l'approvazione:

- a) del rendiconto di gestione, delle relazioni semestrali e dei resoconti intermedi di gestione dei Fondi;
- b) dei *business plan*, dei *budget* e delle proposte di investimento/disinvestimento.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ovvero, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, il Responsabile della funzione Compliance, anche disgiuntamente tra loro, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni Rilevanti in altri periodi dell'anno.

5. Soggetto preposto

Il soggetto preposto, individuato ai sensi dell'art. 152-octies, comma 9 del Regolamento Emittenti, provvede a:

- a) comunicare ai soggetti di cui ai paragrafi precedenti della presente Policy, la loro individuazione come Soggetti Rilevanti e gli obblighi conseguenti a tale qualificazione, come indicati nella Policy e nella normativa richiamata;
- b) a consegnare a tutti i Soggetti Rilevanti copia della Policy affinché gli stessi provvedano a: (i) sottoscrivere la dichiarazione della Sezione I del Modulo di cui all'Allegato 1 della Policy, attestante la presa d'atto e l'integrale accettazione della Policy; (ii) formalizzare l'eventuale conferimento di mandato mediante sottoscrizione della Sezione II del citato Modulo; (iii) comunicare alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tale persona sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti; (iv) a far sì – ai sensi dell'art 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti; (v) consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, ove applicabile;
- c) redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto e accettato la Policy, nonché conferito mandato alla SGR;
- d) curare la ricezione, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, ai sensi della Policy;
- e) segnalare al Consiglio di Amministrazione della SGR le irregolarità riscontrate e gli aggiornamenti procedurali necessari, affinché siano presi i necessari provvedimenti;
- f) conservare tutte le comunicazioni ricevute e effettuate a Consob e al mercato.

6. Aggiornamento della policy

La Policy potrà essere modificata e/o integrata a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata.

Ogni aggiornamento e/o integrazione della Policy è quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR.

ALLEGATO 1

Spett. le
CASTELLO SGR S.p.A.
Via G. Puccini, 3
20121 – Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della “Procedura per la comunicazione delle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su quote di fondi gestiti dalla SGR negoziate sui mercati regolamentati” e conferimento del mandato alla SGR.

Io sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____,
Via/Piazza _____, nella mia qualità di _____,
_____ , dichiaro quanto segue:

dichiaro di aver ricevuto la procedura in oggetto.

Data _____ Firma _____

CONFERIMENTO DEL MANDATO

Sottoscrivendo il presente modulo (il “Modulo”):

- conferisco alla SGR l’incarico affinché la stessa effettui, per mio conto, alle condizioni e nei termini previsti dalla Policy, la comunicazione delle Operazioni Rilevanti effettuate da me personalmente o dalle Persone Strettamente Legate a me riconducibili;
- mi impegno pertanto a comunicare alla SGR, le Operazioni Rilevanti entro i termini previsti, mediante corretta compilazione e invio al Soggetto Preposto dello Schema (cfr. Allegato 2) di cui alla Policy.

Il presente Mandato è valido a decorrere dalla data odierna sino a recesso da parte mia o della SGR, da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni di mercato aperto prima della data di efficacia del recesso.

La SGR potrà inoltre ritenere risolto il presente Mandato con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni della Policy.

Data _____ Firma _____

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione della Policy sono raccolti e trattati con mezzi elettronici e non, da CASTELLO SGR S.p.A., tramite i propri dipendenti addetti, in

adempimento agli obblighi di legge e ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti. Sono consapevole che la mancata consegna dei miei dati personali non consentirebbe alla SGR di adempiere agli obblighi di legge sulla medesima gravanti, con conseguente applicazione nei confronti della stessa delle pertinenti sanzioni. Salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, è possibile richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali tramite richiesta scritta alla SGR.

Data _____ Firma _____

ALLEGATO 2

Spett. le
CASTELLO SGR
Via G. Puccini, 3 – 20121 Milano
c.a. Responsabile Compliance

Da inviare all'indirizzo e-mail: operazioni.personali@castellosgr.com o via fax al n. 02.45436441.

NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

PERSONA RILEVANTE	Si	No
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)	Si	No
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE	Si	No

DATI ANAGRAFICI

Se persona fisica

COGNOME E NOME	
CODICE FISCALE	
DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA	
PROVINCIA DI NASCITA	
STATO DI NASCITA	
RESIDENZA ANAGRAFICA	

Se persona giuridica, società di persone o trust

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
FORMA GIURIDICA	
DATA DI COSTITUZIONE	
SEDE LEGALE	

DATI OPERAZIONI

DATA OPERAZIONE	
SEGNO (acquisto/ vendita)	
TITOLO	
QUANTITA'	
PREZZO	
MERCATO	

Data _____ Firma _____